

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PAOLA MARIANI

UDINE 26 marzo 2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Lo strumento individuato, dalla disciplina della sperimentazione, per impedire l'accertamento di entrate future è il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), in contabilità finanziaria deve intendersi un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.

Il FCDE è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al DPCM 28 dicembre 2011.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In tale principio si precisa che a fronte dei crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, nel bilancio di previsione deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno nei precedenti cinque esercizi .

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa.

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate sicure:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;

- i crediti assistiti da fidejussione;

- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

- Le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel bilancio di previsione (a regime):

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i trasferimenti da altre P.A., in quanto accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, non determinano la svalutazione crediti);**
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)**

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel bilancio di previsione (a regime):

3) determinare l'importo dell'accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria, a regime, il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione, per le quali non esiste una evidenza storica, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione dell'ente. A decorrere dall'anno successivo la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio), in considerazione dell'ammontare degli accertamenti e degli incassi e delle variazioni agli stanziamenti si adegua l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità';

In occasione del rendiconto e del controllo della salvaguardia degli equilibri è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità esistente con riferimento allo stock complessivo dei residui (gli accertamenti dell'esercizio e i residui provenienti dall'esercizio precedente).

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In occasione del rendiconto :

se il fondo crediti di dubbia esigibilita' è inferiore all'importo considerato congruo è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. Se risulta superiore si procede allo "svincolo" della quota del risultato di amministrazione non necessaria.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato predisposto un apposito prospetto che deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

Il prospetto, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Durante la sperimentazione per consentire un avvio graduale, dell'applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, è stato previsto che nel primo esercizio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento mentre dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio, di applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione, l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità che risulta quantificato nel previsto prospetto da allegare al rendiconto di esercizio.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'articolo 14, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, prevede che, in occasione della prima quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprenderlo, la copertura di tale residua quota del fondo crediti di dubbia esigibilità può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

La disciplina precisa inoltre che fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'obbligo di accantonamento è richiesto anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo cioè in caso di disavanzo di amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del DPCM 28 dicembre 2011, in caso di incapacienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel primo esercizio del bilancio di previsione

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'utilizzo della quota accantonata, per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

E' necessario adeguare l'accantonamento anche nel caso in cui un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile. In questo caso infatti lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

COSTITUZIONE F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo